CITTÀ DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale- Rptc

COMUNE DI ALCAMO
Comune di Alcamo
Protocollo N.0081229/2019 del 09/12/2019

Alcamo, 9.12.2019

OGGETTO: Atto di avvio della procedura di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022, alla luce della metodologia del PNA 2019.

Ai dirigenti

All'avvocatura civica

All'ufficio di gabinetto

E p.c.

All'Oiv

Al sig. Sindaco

Il vigente Ptpc contiene, tra l'altro, puntuali indicazioni che disciplinano tempi e modi del processo relativo al suo aggiornamento che, come noto, è annuale e in base alla legge deve tradursi nell'adozione di un nuovo Piano entro il 31 gennaio, non potendo risolversi l'aggiornamento annuale in una mera modifica di alcune parti dello strumento programmatorio.

Il PNA 2019 approvato da ANAC con delibera 1064/2019 ha apportato significative novità sia sul procedimento sia sul contenuto sia anche sulla filosofia del Piano triennale anticorruzione, chiarendone i rapporti con PNA.

In base all'art 1, comma 2-bis della legge 190/2012, il PNA costituisce **atto di indirizzo** per le PA per l'adozione del piano triennale. E' nota, infatti, la filosofia che governa il sistema italiano di prevenzione della corruzione, basata su due livelli di intervento, uno nazionale e uno decentrato, nel quale il PNA introduce meri *standards* di processo (e non di *output*), rispetto al quale i singoli enti debbono elaborare una strategia locale in grado di gestire il rischio di corruzione relativo allo specifico contesto esterno ed interno in cui l'ente opera. In

particolare, il PNA 2019 -sostituendo il PNA 2013- ha declinato i principi che debbono presiedere alla gestione del rischio corruttivo, che trovano la loro sede nel documento metodologico allegato 1 al PNA.

Il tema sfidante è quello della **gestione del rischio** che passa attraverso la corretta raccolta, analisi e gestione di informazioni sul contesto e l'organizzazione, sulla base delle quali possono essere assunte le migliori decisioni sulla gestione dei rischi corruttivi (criterio della massimo efficienza).
Al fine di avviare una riflessione sulla nuova metodologia, è convocata una prima riunione operativa allargata ai titolari di posizione organizzativa per mercoledì 18 dicembre p.v. alle ore 16,30 in aula consiliare.

In questa sede, si richiama l'attenzione delle SS.LL. su due profili preliminari, fornendo alcune indicazioni di lavoro.

1)La prevenzione della corruzione ha a che fare con l'organizzazione dell'ente e delle risorse umane. La corruzione amministrativa è definita con il termine *maladministration* fin dal PNA 2013: essa è, cioè, una mancata *performance* organizzativa rispetto agli *standards* di buona amministrazione, e quindi ha a che fare con l'organizzazione dei processi lavorativi e con i comportamenti dei dipendenti. L'efficienza del Piano anticorruzione, dunque, passa attraverso azioni che migliorano l'organizzazione e puntano sull'integrità dei comportamenti dei dipendenti, anche a prescindere dal raggiungimento degli obiettivi di anticorruzione.
Ciò implica che il principio fondante del **Sistema di gestione del rischio corruttivo** è quello secondo il quale tale attività RIGUARDA L'INTERA STRUTTURA del comune e non è attività del solo Rpct (cfr. PNA, II, 1, pag 18). Tale principio generale è così specificato nell'Allegato 1: "*il ruolo di coordinamento del Rpct non deve essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione*" (par. 2).
In buona sostanza, il Rpct non è il *risk onwer* ma rappresenta il *risk manager*, cioè non sta sulla prima linea nell'ambito del *framework* dei controlli a protezione del rischio: la prima linea è occupata da dirigenti e titolari di posizione organizzativa che sono i responsabili dei rischi e delle misure (cfr. art. 16 del dlgs 165/2001); il Rpct ha una funzione di coordinamento che si sostanzia nella proposta del Piano e non nella proposta delle misure, nel coordinamento del sistema di gestione del rischio e non nell'analisi del rischio. Il Rpct assicura che lo standard di processo venga rispettato per la costruzione della strategia locale di prevenzione della corruzione, ed è responsabile solo per *culpa in vigilando*.

2) L'efficacia del sistema e del Piano è, dunque, legata alla **qualità delle informazioni** relative a tutti i profili dell'organizzazione e dell'attuazione delle misure già individuate.
I principi fondamentali che informano il *Sistema di gestione del rischio* sono quello di trasparenza e quello di inclusività: da un lato, occorre poter assicurare la tracciabilità della decisione di trattare un rischio piuttosto che un altro, delle modalità di valutazione e organizzazione di una misura piuttosto che di un'altra, e dall'altro vanno coinvolti proattivamente i *risk onwers*, cioè i dirigenti i quali, a loro volta, debbono coinvolgere tutti i dipendenti, a partire dai titoli delle posizioni organizzative, già dalla fase di identificazione e

descrizione dei processi, secondo la nuova metodologia di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 al PNA (pagg. 15-18).

Ciò posto, nel caldeggiare uno studio attento del PNA 2019 da parte delle SS.LL, vi invito ad avviare le seguenti attività:

A) raccolta di informazioni utili all'analisi del contesto esterno ed interno , con particolare riguardo a:
-sentenze penali, contabili, civili e amministrative, con particolare riguardo a condanne risarcitorie connesse ad azioni o omissioni da parte di dipendenti;
-provvedimenti disciplinari, con particolare riguardo alla violazione dei codici di comportamento;
-atti di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri comunali;

B) revisione dei processi lavorativi afferenti le strutture di competenza, ragionando sulla loro esposizione al rischio corruttivo sulla base dei dati disponibili afferenti gli ultimi anni (procedimenti disciplinari, contestazioni del Rpct, condanne penali, avvio di azioni giudiziarie, condanne delle Corte dei Conti, istanze e contenziosi in materia di accesso, ecc....);

C) analisi degli atti organizzativi adottati per dare attuazione alle misure anticorruzione contenute nel Ptpc 2019/2021, al fine di valutarne punti di forza e punti di debolezza.

Sollecito, infine, le SS.LL a trasmettere senza ulteriore indugio il **monitoraggio** più volte richiesto senza ottenere riscontro (se non dalla direzione 7) sull'attuazione delle misure durante il corrente anno, con allegati gli atti organizzativi e di verifica/controllo adottati. Fisso il termine ultimo del 12 dicembre pv, anche in relazione alle scadenze per la presentazione della Relazione annuale ad ANAC.

Richiamo, infine, il contenuto dell'art 1, commi 7 e 14 della legge 190/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE-RPTC

Avv. Vito Antonio Bonanno

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione

CITTÀ DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale- Rptc

COMUNE DI ALCAMO
Comune di Alcamo
Protocollo N.0085692/2019 del 23/12/2019

Alcamo, 23.12.2019

OGGETTO: Procedura di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022, alla luce della metodologia del PNA 2019. - seguito istruttoria: trasmissione scheda e comunicazione indicazioni operative per la mappatura dei processi e la valutazione dei rischi.

Ai dirigenti

All'avvocatura civica

All'ufficio di gabinetto

All'Ufficio di supporto

E p.c.

All'Oiv

Al sig. Sindaco

Facendo seguito alla nota prot. 81229 del 9.12.2019, alle indicazioni generali ed operative fornite nella conferenza dei dirigenti allargata ai titolari di posizione organizzativa svoltasi il 18 dicembre u.s. nell'aula consiliare e alle indicazioni specifiche di cui alla comunicazione del 20 dicembre 2019, si trasmette in allegato la scheda in formato *excel (xlsx)*, predisposta dall'Ufficio di supporto, da utilizzare per la mappatura dei processi e la valutazione del rischio corruttivo.

Indicazioni generali

La scheda è stata strutturata in puntuale aderenza all'allegato 1 al PNA 2019 contenente "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*".

Essa deve essere compilata per ciascun processo e per ciascun rischio associato al processo.

La scheda è composta da due fogli che, in parte, si autoalimentano. Le celle colorate non debbono essere compilate.

Mappatura processi

Il primo foglio riguarda l'attività di mappatura dei processi.

Il **primo campo** riguarda l'individuazione della *struttura procedente*, e va indicata scegliendo da una *list-box* precompilata. Abbiamo già chiarito nella conferenza del 18 dicembre che i responsabili del rischio (*risk owners:* cfr. art. 16, comma 1-bis, lett. l-*ter* del dlgs 165/2001) sono individuati nei dirigenti preposti all'ATTUALE struttura; eventuali approfondimenti afferenti alle modifiche introdotte con la deliberazione della g.m. 378 del 16.12.2019 saranno effettuati più avanti, nel corso del procedimento.

Il **secondo campo** riguarda l'individuazione *dell'area di rischio*: essa va indicata con riferimento a quanto previsto dalla Tab 3 (pag. 22 e segg..) dell'allegato 1 al PNA 2019 o, comunque, alle aree di rischio già oggetto di definizione nel vigente PTPC 2019-2021.

Nel **terzo campo** va inserita una numerazione progressiva dei vari processi (1, 2, 3,……..) per ciascuna direzione.

Il **quarto campo** deve contenere la denominazione del processo/attività cui si riferisce la singola scheda (si fa rinvio alle pagg. 13.14 dell'allegato 1 al PNA 2019). L'insieme dei processi mappati da tutte le strutture consentirà di definire **l'elenco completo dei processi** in coerenza con quanto previsto dal box 3 del citato allegato 1 (pag. 16) e poi di aggregare i processi per matrici di **aree di rischio** (cfr. ad es. nota 7 pag. 16).

La sezione *descrizione del processo* è stata strutturata in perfetta coerenza con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019, ed in particolare al box 4 (pag. 18) Si raccomanda la massima puntualità ed esaustività delle informazioni, pur evidenziando che il PNA contempla un approfondimento graduale, aggiungendo via via informazioni sempre più precise. Come concordato nella conferenza del 18 dicembre u.s. si raccomanda di partire dalla mappatura già inserita nel Ptpc 2019-2021. Si richiama, comunque, di prestare particolare attenzione ai processi afferenti le seguenti aree di rischio: ciclo dei rifiuti, gestione dell'abusivismo edilizio, contributi ad enti ed associazioni.

Si raccomanda, infine, di attenersi alle indicazioni di pag. 20 "*modalità di realizzazione della mappatura dei processi*".

La sezione "*elementi di contesto del processo*" deve fare riferimento a particolari criticità relative al contesto organizzativo interno; le valutazioni afferenti il contesto esterno saranno effettuate in forma collegiale.

Non deve procedersi in questa primo step a compilare la cella "*grado di rischio del processo*", che sarà invece determinata e compilata dopo la definizione del foglio di lavoro relativo alla valutazione dei rischi (vedi *infra*)

Indicatori

Il secondo foglio riguarda la fase di **valutazione del rischio** di cui al par. 4 dell'allegato 1 al PNA 2019 (pag. 28 e segg..).

I primi 3 campi non debbono essere compilati, in quanto si alimentano automaticamente coi dati del primo foglio.

La scheda riguarda la determinazione del **grado di rischio del processo** (cfr. pag. 29 all. 1): si ritiene, infatti, di attenersi per l'aggiornamento 2019 al livello minimo di analisi con riguardo a tutti i processi che nel Ptpc 2019-2021 sono stati considerati di livello basso o medio-basso.

Per tutti i processi già valutati a rischio medio-alto o alto è, invece, necessario procedere ad una analisi più accurata individuando specifici rischi per ciascuna delle fasi/attività del processo.
Il **quarto campo** è relativo all'identificazione **dell'evento rischioso** relativo al processo; laddove, invece, sono previsti **più eventi rischiosi** afferenti ad uno stesso processo o a diverse attività dello stesso processo debbono essere compilate distinte schede (più fogli di *excel*), una per ciascun evento di rischio. Alla stregua delle raccomandazioni già impartite sulla corretta mappatura dei processi, si raccomandano i dirigenti di presidiare questa specifica fase dell'istruttoria, coinvolgendo l'intera struttura avendo a mente che "*un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito*". Su tale fase, lo scrivente si riserva di intervenire suggerendo eventuali eventi rischiosi non individuati, laddove emergano dal contesto esterno o dal contesto interno, ovvero dall'attività di controllo.

La sezione *Fasi*
La scheda è stata impostata presupponendo che nella mappatura dei processi siano state individuate varie fasi e, quindi, i rischi riguardano le diverse fasi del processo.
Tuttavia, in coerenza con l'approccio graduale che consente il PNA, ciò è meramente eventuale. Quindi, laddove il processo sia stato mappato con riguardo ad un'unica fase, va compilata solo la sezione "fase 1" (questa indicazione vale per tutti i processi nel primo anno di implementazione della nuova metodologia).
Sarà cura dell'Ufficio di supporto procedere alla predisposizione del **registro degli eventi rischiosi** (cfr. BOX 7)**.**

Il quinto campo si compila automaticamente all'esito dell'attività di *analisi e valutazione del rischio,* importando la valutazione di sintesi espressa dal dirigente nel campo relativo al giudizio sintetico sull'attività monitorata (fase).
La sezione della scheda è stata impostata seguendo **l'approccio di tipo qualitativo** per la valutazione dell'esposizione al rischio; in particolare, abbiamo individuato gli **indicatori** di esposizione al rischio (*key risk indicators*), che fanno riferimento a dati rilevabili dal contesto esterno, dal grado di discrezionalità del decisore, da notizie su procedimenti disciplinari o eventi corruttivi nel triennio precedente, ecc… (cfr BOX 9); sulla base della valutazione qualitativa dei singoli indicatori individuati, si dovrà formulare una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio secondo i seguenti giudizi "trascurabile", "medio-basso"," rilevante" e "critico".

Sul punto si evidenzia che il dirigente, al fine di esprimere la valutazione sintetica del livello di esposizione al rischio, deve attenersi al criterio non della media semplice delle valutazioni attribuite ai n. 10 indicatori, ma dando maggiore rilevanza agli indicatori afferenti i dati sui procedimenti disciplinari e i precedenti giudiziari, il cui valore assorbe quello risultante dal valore medio degli indicatori.
In ogni caso, il rischio sarà valutato "critico" se almeno 4 indicatori su 10 assumono il valore "alto".
Per quanto attiene agli indicatori misurati con il numero degli eventi censiti nel triennio, i giudizi saranno così formulati:
zero eventi- trascurabile
1 evento –basso
2 eventi – medio
oltre 2 eventi – alto

Il foglio excel è impostato in modo tale che il compilatore deve indicare il numero di eventi nel triennio e l'individuazione del suo livello di rischio viene determinato in modo automatico.

***

A questo punto si chiarisce che nelle ipotesi in cui ad uno stesso processo vengono associati 2 o più rischi specifici (o eventi rischiosi) il valore di esposizione al rischio dell'intero processo mappato da riportare nel campo relativo del primo foglio *excel* corrisponde al giudizio più elevato in termini di esposizione al rischio assegnato agli eventi considerati: si può così compilare il campo finale del primo foglio.

Non è superfluo sottolineare, infine, che l'attività di valutazione del rischio attraverso gli indicatori di esposizione deve essere documentata, motivata e tracciata alla luce della documentazione e delle informazioni in possesso degli uffici. In tal senso si richiama l'art. 9, comma 2 del Dpr 62/2013 che pone uno specifico obbligo di comportamento afferente la tracciabilità di ogni attività lavorativa.

***

Rinviando alla lettura del PNA 2019 per l'inquadramento generale della materia e per gli approfondimenti, si convoca fin da adesso la conferenza dei dirigenti, aperta anche ai titolari delle posizioni organizzative, per il **10 gennaio 2020 alle ore 15,30** in sala consiliare, per effettuare una prima verifica del lavoro svolto che deve essere trasmesso all'Ufficio di supporto entro il 9 gennaio 2020 alle ore 13,00.
In quella sede si avvierà la successiva fase di ponderazione del rischio, stabilendo le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento.

IL SEGRETARIO GENERALE-RPTC

Avv. Vito Antonio Bonanno

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione

CITTÀ DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale - Rptc

COMUNE DI ALCAMO
Comune di Alcamo
Protocollo N.0007699/2020 del 28/01/2020

Alcamo, 24.01.2020

OGGETTO: Procedura di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022, alla luce della metodologia del PNA 2019 - seguito istruttoria: trasmissione scheda per la sintesi dell'attività di analisi del rischio e indicazioni operative per il trattamento del rischio.

Ai dirigenti

All'avvocatura civica

All'ufficio di gabinetto

All'Ufficio di supporto

E p.c.

All'Oiv

Al sig. Sindaco

Facendo seguito alle note prot. 81229 del 9.12.2019, prot. 85629 del 23.12.2019 e alle indicazioni generali ed operative fornite nelle conferenze dei dirigenti del 18.12.2019, 10.1.2020 e 23.1.2020, nonché a quanto segnalato con *e-mail* del 21 e 24 gennaio 2020, si trasmette in uno alla presente la scheda *excel* (*xlsm*)[1], predisposta dall'ufficio di supporto al

[1] Trattasi di una cartella di lavoro tipica del software Excel con aggiunta, al suo interno, di codice applicativo. All'apertura del file di tipo *xlsm* viene fornito dall'ambiente Excel un avviso di protezione a seguito del quale è necessario attivarne il contenuto mediane il pulsante "Opzioni" se si vuol fare uso di alcuni automatismi implementati al livello di software. Appare utile ancora una volta segnalare che, essendo l'attività istruttoria inerente il PTPCT di competenza dei dirigenti, la scheda elaborata dall'ufficio di supporto consiste in un mero ausilio fornito alle direzioni per la redazione della fase di ponderazione e trattamento del rischio da *maladministration* e, pertanto, può essere liberamente utilizzata anche senza l'attivazione del codice applicativo.

Rpct sulla base delle indicazioni dello scrivente, con la quale le SS.LL. dovranno formalizzare l'attività di ponderazione del rischio e quella di trattamento.

Nel rinviare all'attenta lettura dell'allegato 1 del PNA 2019 (par. 4.3 e 5) per l'applicazione della metodologia che governa tale fase, si ritiene opportuno in questa sede sottolineare nuovamente –ricordando che per legge il *risk owner* è identificato nel dirigente- che la corretta, completa e seria mappatura dei processi (cioè, l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi) rappresenta per Anac "*un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio*". Ecco perché il PNA 2019 conferma la centralità dell'analisi dei processi (identificazione, descrizione e rappresentazione) correlandola all'individuazione dei rischi: il concetto di corruzione che la legge 190/2012 intende prevenire si identifica con le *forme di abuso per fini privatistici di un potere affidato,* quindi riguarda la deviazione dal corretto modello organizzativo di svolgimento di processi lavorativi finalizzati a svolgere funzioni e servizi di competenza del Comune. Per non rendere fallace e inefficiente la gestione del rischio corruttivo è, dunque, necessario che tutti i processi lavorativi vengano mappati e non solo quelli ritenuti –a *priori*- maggiormente esposti al rischio corruttivo.
La scheda precedentemente fornita consente di effettuare in modo corretto e aderente al PNA la mappatura dei processi, consentendo all'esito dell'attività di avere una lista dei processi per ciascuna direzione, aggregando i processi stessi per "aree di rischio". La scheda, inoltre, nella parte descrittiva consente di porre in luce le eventuali criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento, delle persone preposte e della organizzazione complessiva anche in correlazione ad altre fasi del processo o ad altri processi. Tali notizie sono determinanti ai fini dell'individuazione del rischio corruttivo e del suo fattore abilitante, oltre che per l'individuazione della tipologia di misura di mitigazione del rischio stesso, come vedremo. Segnalo ancora che i dirigenti in base all'art. 16, comma 1, lett. l-*bis* del d.lgs 165/2001 debbono fornire al Rpct tutte le informazioni per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruttivo e che la mancata collaborazione (prevista dall'art. 8 DPR 62/2013) "***può essere considerata dal Rpct in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità***".

Giova ancora rilevare che in questa fase di prima applicazione della nuova metodologia di gestione del rischio corruttivo, abbiamo stabilito che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi sia rappresentata dal processo: in pratica i singoli processi non sono scomposti in fasi e per ciascun processo rilevato e mappato vanno identificati uno o più rischi che possono verificarsi. Laddove su un processo vengono individuati più rischi, il dirigente deve duplicare il secondo foglio della scheda in formato *excel* fornita il 23 dicembre 2019. L'elenco di tutti i rischi individuati costituisce il ***registro o catalogo dei rischi.*** La regola è che per ciascun processo sia individuato almeno un rischio.

Come abbiamo già chiarito, per ciascuno dei rischi corruttivi il dirigente deve individuare i **fattori abilitanti,** cioè i fattori di contesto che agevolano il comportamento o fatto di corruzione; il precedente PNA si esprimeva in termini di "causa" del rischio**.**
Una volta effettuata anche la fase valutazione del rischio attraverso l'utilizzo degli indicatori già concordati e schematizzati e stimato il livello di esposizione al rischio (*trascurabile, medio/basso, rilevante, critico*), si passa alle fasi di ponderazione del rischio e a quella di trattamento del rischio stesso.

PONDERAZIONE

In primo luogo si chiarisce che il Ptpc è uno strumento che deve inserirsi in modo armonico nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente. Tenuto conto che molti rischi risultano oggetto di trattamento, è necessario decidere quali sottoporre ad ulteriore trattamento (oltre a quelli nuovi) o per i quali, invece, limitarsi a confermare le misure già esistenti.
E', dunque, necessario aver ben chiaro il concetto di **rischio residuo**, cioè di rischio che *persiste* nonostante la corretta attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche. In buona sostanza, in questa fase dell'attività il dirigente deve tenere conto dei risultati del monitoraggio per l'attuazione del Ptpc durante l'anno 2019, avendo chiaro che il rischio residuo non potrà mai essere azzerato ma esclusivamente ridotto. Questa fase di valutazione è importante al fine di gestire con correttezza ed efficienza la fase di trattamento del rischio, perché in base all'entità del rischio residuo e all'avvenuta applicazione/non applicazione delle misure si dovrà valutare la conferma delle misure (migliorandone l'applicazione), la loro sostituzione ovvero l'aggiunta di nuove misure oltre a quelle già attivate e previste, sempre nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa.

La fase di ponderazione implica anche la decisione sulla **priorità di trattamento** dei rischi, sulla base del livello di esposizione di ciascuno a partire dal livello più elevato.

Nella scheda che si fornisce con la presente direttiva, ciascun dirigente dovrà inserire i rischi in ordine decrescente (dal più alto), limitandosi a "trattare" i rischi di livello "**critico**", "**rilevante**", "**medio/basso**", ed escludendo quelli qualificati e valutati "trascurabili".

In sintesi, la sezione della scheda di colore verde "*sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante*"[2] deve essere compilata importando i dati descrittivi del foglio 1 della scheda utilizzata per la mappatura; la sezione della scheda di colore arancione "*analisi e ponderazione del rischio*", deve essere compilata:

[2] Le colonne interessate sono quelle da A a D, e vanno valorizzate con le corrispondenti celle del foglio "*foglio 1 - mappatura processi*" utilizzato nella fase della mappatura. Ad es., per ogni processo oggetto di mappatura i cui rischi in catalogo presentano un livello almeno 'medio/basso', le celle della colonna D "*denominazione del processo*" dovranno contenenere i valori delle celle aventi uguale denominazione del foglio "*foglio 1 - mappatura processi*".

a) le colonne E ed H sulla base delle corrispondenti informazioni di cui al "*foglio 2 - valutazione rischio*" utilizzato per l'individuazione dei rischi[3];
b) le altre colonne, F, G, I e J facendo applicazione dei principi sopra riassunti e delle indicazioni del PNA 2019.

In particolare, la colonna G "*connessioni con il precedente PTPCT*" consente di sintetizzare il ragionamento sul concetto di **rischio residuo,** indicando se si è in presenza di un evento di rischio già individuato e trattato oppure se si è in presenza di un nuovo evento di rischio, non oggetto di precedente trattamento. Nella colonna I "*esigenze di nuove misure*", il dirigente dovrà, invece, sintetizzare l'attività di ponderazione del rischio riferita alle azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, scegliendo tra le possibilità offerte dalla *drop-down list*:

1- "*SI, da attivare",* quando risulta necessario attivare una nuova misura nei casi in cui è stato individuato un rischio nuovo. Tale opzione viene automaticamente valorizzata nella ipotesi di qualificazione dell'evento rischioso come "*No, nuovo rischio*" nella colonna G sopra specificata;

2- "*SI, da sostituire",* se risulta opportuno sostituire le misure già attivate per mitigare il rischio corruttivo;

3- *"NO, da confermare"* se si ritiene di dover confermare le stesse misure già individuate, magari riprogettandole (**tale scelta è quella da considerare con priorità in base al PNA per evitare di appesantire l'attività amministrativa**);

4- *"SI, più misure"*, se si ritiene di dover confermare la misura esistente aggiungendo anche una nuova misura.

Si precisa ulteriormente che, in presenza eventi rischiosi che nel precedente PTPCT 2019-2021 non risultavano oggetto di specifico trattamento (cioè di specifica misura) e, quindi, trattati esclusivamente con l'applicazione di misure trasversali (generali), il dirigente dovrà valutare se il livello di rischio residuo *medio/basso* risulta efficacemente trattato con l'applicazione anche nel presente piano delle sole misure trasversali (generali) ovvero se occorra prevedere, in aggiunta alle stesse, una o più misure specifiche; è ovvio che la scelta del dirigente deve essere conseguenziale ai risultati del monitoraggio sulla effettiva e concreta applicazione di tutte le misure trasversali (generali).

Laddove, infine, si scelga l'opzione 2 o 4, il dirigente dovrà necessariamente indicare nelle celle della colonna J i motivi di inefficacia della misura già attivata ai fini della mitigazione del rischio: ciò in coerenza con quanto sottolineato a pag. 37 dell'allegato 1 al PNA 2019 che testualmente reca "*nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto in primis delle misure già attuate e valutare come migliorare quelle già esistenti*".

La scheda, nella ipotesi si scelga di attivare il contenuto del codice applicativo (vedasi, nota 1 a pag. 1) prevede una serie di controlli, talvolta bloccanti, e di automatismi funzionali a guidare il ragionamento e ad evitare possibili errori.

[3] In particolare, si tratta delle colonne "*evento rischioso*" e "*livello del rischio*" che sono desumibili dalla fase di individuazione dei rischi associati ai processi mappati.

TRATTAMENTO

E' questa la fase del modello di gestione del rischio volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione e delle decisioni assunte in sede di ponderazione.
Si specifica fin d'ora che ai dirigenti compete in questa fase un potere di proposta, risultando più incisive le competenze del *risk manager*.

Questa fase non si risolve in una mera lista di misure scelte a caso, ma nella progettazione di misure specifiche e puntuali direttamente connesse al fattore abilitante del rischio da contenere e organizzate, anche nei tempi, sulla base delle risorse disponibili. In buona sostanza, si deve procedere ad una pianificazione attuabile e sostenibile, prevedendo anche la fase di controllo e monitoraggio.

Una prima puntualizzazione. Il PNA 2015, specificando quanto scritto nel PNA 2013, ha catalogato le misure in due gruppi: **generali e specifiche**. Le prime sono misure trasversali, previste dalla legge e dal PNA (che i Comuni debbono solo organizzare ed attivare), le altre sono misure eventuali e specifiche che si applicano in modo puntuale a particolari eventi rischiosi. Orbene, i dirigenti debbono verificare in questa sede l'effettivo grado di applicazione e attuazione delle misure generali, già disciplinate ed organizzate nel vigente Ptpc (si vedano le pagine 14 e seguenti del PTPCT 2019-2021).
Ulteriore puntualizzazione. Le misure di trattamento non sono avulse dall'istruttoria; esse debbono essere coerenti con l'analisi del contesto organizzativo e l'individuazione dei fattori abilitanti del rischio.

Ciò posto, rinviando all'attento studio dei par. 5.1 e 5.2 dell'allegato 1 del PNA 2019, si evidenzia che la fase di trattamento si scompone in 2 sub-fasi:

a) quella di **individuazione delle misure**, consistente nell'individuazione di quelle più idonee a prevenire i rischi, sia in funzione del loro livello sia in rapporto ai fattori abilitanti; "**minore è la conoscenza del processo, più generica sarà l'individuazione degli eventi rischiosi; più superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e alle caratteristiche dell'organizzazione**";

b) quella di **programmazione delle misure**, prevista dall'art. 1, comma 5, lett. a) della legge 190/2012, che implica una programmazione operativa del modo in cui la misura individuata sarà applicata, dei tempi di applicazione, delle responsabilità connesse e degli indicatori e valori attesi dalla sua applicazione.

1. **individuazione della misura**

La scheda allegata è costituita da due sezioni (identiche) relative al trattamento, una di colore celeste e una di colore giallo. La *prima sezione* (colonne K-N) deve essere utilizzata qualora all'esito della ponderazione sul rischio residuo si è deciso di confermare (o di confermare aggiungendone altre) le misure già previste ed attivate. In questo caso, il dirigente dovrà confermare la misura e scegliere dalla *drop down list* la tipologia, tra quelle indicate dal PNA (BOX 11 pag. 40 dell'allegato 1); abbiamo deciso di aggiungere alla fine della lista anche la dizione "*applicazione delle altre misure generali progettate dal PTPCT*": tale opzione deve essere scelta, esclusivamente in presenza di rischio residuo **medio/basso** e laddove il dirigente ritenga che la piena applicazione delle misure generali già indicate nel Ptpc 2019-2021 costituisca una idonea e sufficiente misura di contenimento del rischio residuo. La *seconda sezione* (colonne O-P) deve essere utilizzata:

a) quando si tratta di progettare nuove misure per nuovi rischi;
b) quando si tratta di sostituire le misure di trattamento di rischi residui;
c) quando si tratta di aggiungere alle previgenti misure *ulteriori e nuove* misure di trattamento.

Fermo restando che l'individuazione delle misure sarà sottoposta a consultazione pubblica, dopo la condivisione interna col Rpct e tutti i dirigenti, nella fase istruttoria (art. 16, comma 1, lett. *l-bis* del dlgs 165/2001) il potere di proposta di individuazione della misura appartiene al dirigente "proprietario" del rischio (*risk owner*). Il dirigente nell'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve fare riferimento ai criteri di cui al BOX 12 (pag. 42 dell'allegato 1 del PNA 2019).

2. **programmazione della misura**

La fase di programmazione della misura viene sintetizzata nelle colonne M-N e Q-R della scheda.
I dirigenti nell'individuazione degli *indicatori* per tipologia di misura possono fare riferimento alla tabella 5 dell'allegato 1, e ai fini del *target* (risultato atteso) alla Tabella 6.
Questa fase sarà oggetto di valutazione con il Rpct e di negoziazione con l'organo di indirizzo politico, trattandosi di veri e propri obiettivi di *performance*.

Nella scheda risulta omesso il riferimento al "responsabile". Lo scrivente ha ritenuto che ancora in questa fase la responsabilità della misura venga attribuita ai dirigenti, i quali potranno con atto di micro-organizzazione individuare i vari soggetti coinvolti nell'attuazione delle varie misure.

***

Non è superfluo sottolineare, ancora, che l'attività di ponderazione e trattamento deve essere documentata, motivata e **tracciata** alla luce della documentazione e delle informazioni in possesso degli uffici. In tal senso si richiama l'art. 9, comma 2 del Dpr 62/2013 che pone uno specifico obbligo di comportamento afferente la tracciabilità di ogni attività lavorativa.

***

Rinviando al confronto con l'ufficio di supporto per l'attuazione del Piano anticorruzione la soluzione di problemi operativi per l'utilizzo della scheda *Excel* allegata, si ritiene utile ribadire che la stessa non sostituisce il PNA ma è semplicemente uno strumento di sintesi dell'attività istruttoria di competenza dei dirigenti.

Si convoca fin da adesso la conferenza dei dirigenti, aperta anche ai titolari delle posizioni organizzative, per il **5 febbraio 2020 alle ore 15,30** in sala consiliare, per effettuare una verifica generale del lavoro svolto che deve essere trasmesso all'Ufficio di supporto entro il 31 gennaio 2020 alle ore 13,00.
In quella sede si avvierà la successiva fase di confronto con i singoli dirigenti per la definizione del trattamento del rischio.

IL SEGRETARIO GENERALE-RPTC

Avv. Vito Antonio Bonanno

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione